



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

LEONE TOLSTOJ

Scuola Primaria – Scuola Secondaria I grado

Via Zuara 7/9 – 20146 Milano

Tel. 02 88 4444 59

Codice Fiscale 80124370158 – Codice Univoco Fatturazione Elettronica UFXGDT

E-mail MIIC8DA00N@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC8DA00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.icstolstoj.edu.it

Ai Docenti.
Alle famiglie degli alunni e delle alunne.
Agli Atti.
Al sito web.

OGGETTO: Misure post-emergenziali di interesse per le scuole in vigore dal 1° maggio 2022 (aggiornamento del 30 aprile 2022)

Si comunicano le seguenti misure vavevoli a partire dal 1° maggio 2022:

1) **GREEN PASS E OBBLOGO VACCINALE.**

-Il dirigente scolastico non dispone più il controllo del GP, base o rafforzato (App Verifica C-19): i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del GP.

- Permane l'obbligo vaccinale (art. 3-ter del D.L. 44/2021 = dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi) per il personale della scuola fino al 15 giugno 2022 (anche per la terza dose). Il dirigente scolastico continua a effettuare il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale del personale mediante Piattaforma integrata al SIDI; la violazione dell'obbligo continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 ai sensi dell'art. 4-sexies D.L. n. 44/2021).

PER I DOCENTI: la procedura di controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è quella prevista dall'art. 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021. Il personale docente inadempiente viene utilizzato in attività di supporto all'Istituzione scolastica per 36 ore.

2) **RIUNIONI DA REMOTO.**

Non è stato prorogato l'art. 73 del D.L. 18/2020, "le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche se tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'art. 40 del testo unico di cui al D. lgs. 297/1994". Di conseguenza le sedute degli Organi collegiali si svolgeranno in presenza.

Non è stato prorogato l'art. 5 del D.L. 228/2021, "i gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31 marzo 2022", che, però, è stato così integrato nella conversione in legge n. 15/2022: "ferma restando la facoltà anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono costituiti". Il soggetto non è, quindi, la scuola ma sono le autorità sanitarie coinvolte che possono avvalersi della modalità da remoto su loro iniziativa, non già della scuola stessa.

3) **MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA.**

Si fa riferimento all'art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021:

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;

4) **ACCESSO SOGGETTI ESTERNI.**

Dal 1° maggio i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza Green Pass, ma con mascherina chirurgica, continueranno a compilare l'autodichiarazione e continueranno ad essere sottoposti al controllo della temperatura.

5) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: MASCHERINE FFP2.

Si fa riferimento all'O.M. Ministero della salute del 28 aprile 2022, art. 1, cc. 1 e 3.

Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n.

24 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

c) non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (confermato dall'art. 1, c. 3 dell'O.M. del Ministero della Salute del 28 aprile 2022):

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva (mantenendo il distanziamento).

La Dirigente scolastica

Antonia Abbiati

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2, D.Lgs 39/1993.